

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,  
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,  
avv. Francesco Vergendo, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

**CS-32/2025-2026: RECLAMO della ASD SANVITESE (Campionato Eccellenza, gara POL. TAMAI – ASD SANVITESE del 19.04.2026) avverso le decisioni adottate dal GST e pubblicate sul CU n. 98 del 23.04.2026, relativamente alla squalifica del calciatore Giovanni BORTOLUSSI per 3 (tre) gare effettive**

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 98 dd 23.04.2026 il G.S.T. irrogava al calciatore Giovanni BORTOLUSSI la sanzione della squalifica per n. 3 (tre) giornate, in quanto *“espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara”*.

Avverso tale decisione la ASD SANVITESE formalizzava in data 23.04.2026 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 24.04.2026.

Successivamente, con nota del 24.04.2026 inviata a mezzo PEC, la reclamante dichiarava di rinunciare al reclamo.

Al riguardo, questa Corte evidenzia come la rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all'art. 49, co. 6, C.G.S., dovendosi ad ogni modo ritenere che essa vada notificata all'organo di giustizia – con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo – prima che il giudizio venga assunto in decisione, ovvero debba essere dichiarata prima della formale apertura della discussione.

Nel caso di specie, l'atto di rinuncia (inviato a mezzo PEC) è pervenuto in tempo utile alla Corte Sportiva d'Appello, di tal ch  – essendo la rinuncia un atto di per s  efficace, ove tempestivamente inviato ovvero dichiarato – il reclamo deve essere dichiarato improcedibile, fermo restando l'incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell'art. 48, co. 5, C.G.S.

*Incidenter tantum* si osserva come il comportamento in discussione sia senz'altro sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 36, co. 1 lett. a) del C.G.S., che prevede la qualifica della **sanzione minima** di 4 (quattro giornate) *“in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*, n  rilevano elementi per disattendere nel caso di specie la chiara ricostruzione del fatto, contenuta nel referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, co. 1 C.G.S., fa *“piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

L'odierna rinuncia al reclamo preclude a questa Corte di esercitare i poteri che le pertengono (art. 78, co. 2 C.G.S.), anche con possibilit  di **aggravare** le sanzioni a carico dei reclamanti, dovendosi comunque rilevare come il G.S.T., nella sua deliberazione, abbia evidentemente gi  tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti al caso specifico, ivi compresa la immediata accettazione del provvedimento disciplinare da parte del soggetto attinto.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.